



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 13, prot. n. 600
del 13.11.2017

Oggetto: **Autorizzazione all'esercizio della caccia in deroga al divieto di cui all'art. 5.1.2 del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015 (modificato con determinazioni prot. 19954, n. 8, del 20.10.2015; prot 20734, n. 10, del 28.10.2015; prot. 2, n. 25, del 20.11.2015; prot. 138, n. 5, del 26.2.2016; prot. 322, n. 13, del 30.5.2016; prot. 412, n. 15, del 17.6.2016; prot. 473, n. 17, del 11.7.2016 e prot. 356, n. 9, del 7.6.2017). Integrazioni alla Det. n. 10, prot. 568, del 26.10.2017.**

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO

PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016 - 2017 presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute per l'inoltro alla Commissione Europea;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna, integrata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 5/6 del 6.2.2015 e n. 43/1 dell'1 settembre 2015;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015;

VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al D.L.vo 54/2004, adottato con determinazione prot. 17933, n. 5 del 18.09.2015;

VISTA la ridelimitazione delle zone infette da selvatico assunta dal gruppo di esperti sulla PSA di cui al D.L.vo n. 54/2004, approvata dall'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna;

VISTO il Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, approvato con determinazione prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015 (modificato con determinazioni prot. 19954, n. 8, del 20.10.2015; prot 20734, n. 10, del 28.10.2015; prot. 2, n. 25, del 20.11.2015; prot. 138, n. 5, del 26.2.2016; prot. 322, n. 13, del 30.5.2016; prot. 412, n. 15, del 17.6.2016; prot. 473, n. 17, del 11.7.2016 e prot. 356, n. 9, del 7.6.2017);

CONSIDERATO che l'art. 5.1.1 del Quarto provvedimento prevede il divieto di caccia nei macroareali infetti nel selvatico di cui all'Allegato 1;

CONSIDERATO che l'art. 5.1.2 del Quarto provvedimento prevede la possibilità, da parte dei cacciatori comunque organizzati, di inoltrare ai servizi veterinari delle ASL una formale istanza richiesta di deroga al divieto di caccia nei macroareali infetti;

CONSIDERATO che l'art. 5.1.1 del Quarto provvedimento, come modificato dalla determinazione prot. 356, n. 9, del 7.6.2017, prevede che il rappresentante dell'ATS nell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana, a ciò delegato dal Responsabile dell'Unità di Progetto, a seguito di apposita istruttoria condotta dai Servizi veterinari e dall'Ispettorato del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competenti per territorio adotta il provvedimento di autorizzazione in deroga al divieto di caccia;

VISTE le proprie note inviate via mail l'11 settembre 2017, il 15 settembre 2017 e il 5 ottobre 2017, con le quali sono state inviate ai Servizi veterinari delle ASSLL della Sardegna le modalità relative alla trasmissione dei dati indicati nel Quarto provvedimento;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

to;

- VISTE le note con le quali i Servizi Veterinari delle ASL di Cagliari (pec del 18 settembre 2017), di Sassari (mail del 15 settembre 2017), di Olbia (pec del 15 settembre 2017), di Oristano (mail del 4 ottobre 2017), di Nuoro (pec del 15 settembre 2017) e di Lanusei (pec del 15 settembre 2017), hanno trasmesso al rappresentante dell'ATS nell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana gli elenchi delle domande autorizzabili;
- VISTE la determinazione n. 10, prot. 568, del 26.10.2017, con la quale si autorizza a cacciare il cinghiale in deroga in gruppi di caccia per la stagione venatoria 2017/2018 e i relativi allegati;
- VISTA la determinazione n. 12, prot.588 del 06.11.2017, con la quale si autorizza a cacciare il cinghiale in deroga in gruppi di caccia per la stagione venatoria 2017/2018 e nella quale è stato inserito per mero errore materiale il cod.Z103/78 anziché cod.Z102/78;
- VISTA la mail pec del 05.11.2017 del Servizio Sanità animale dell'ASSL di Olbia con la quale si informa che la compagnia di caccia di cui è referente il Sig.Nieddu Giovanni ha trasmesso entro i termini stabiliti dal Quarto provvedimento l'istanza di autorizzazione alla caccia in deroga (PG/2017/269753 del 28/07/2017) all'ASSL di Olbia, ma, per errore materiale, è pervenuta al Servizio Veterinario di Sanità Animale in data 03.11.2017 e la successiva mail del 09.11.2017 con la quale il Servizio di Sanità animale dell'ASSL di Olbia trasmette al rappresentante dell'ATS nell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana l'allegato VI al Quarto provvedimento con il parere favorevole del Servizio veterinario e del C.F.V.A. di Sassari utile al rilascio dell'autorizzazione alla caccia in deroga alla compagnia di cui è referente il Sig.Nieddu Giovanni;
- VISTA la mail pec del 10.11.2017 del Servizio Sanità animale dell'ASSL di Nuoro avente ad oggetto " *rettifica compagnie di caccia Z103/96 SIRCA COSTANTINO BATTISTA, Z103/99 SOTGIU MANLIO, Z103/136 EX DEIANA GIANFRANCO* " con la quale si trasmettono delle modifiche dell'allegato VI al Quarto provvedimento relativamente alle compagnie di caccia già autorizzate alla caccia in deroga, ai sensi della Determinazione n. 10, prot. 568, del 26.10.2017, con cod. di autorizzazione Z103/96, Z103/99 e Z103/136;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- PRESO ATTO** che nell'istruttoria del Servizio Veterinario di Oristano, per mero errore materiale, come indicato nella Nota della Stazione forestale e di V.A. di Laconi n.1177 del 02.11.201, è stato inserito come referente della compagnia cod.id. di autorizzazione Z105/3 il Sig. Stefano Manca di Villahermosa anziché il Sig.Deidda Giovanni come da richiesta prot.. PG/2017/317296 che lo stesso ha presentato al Servizio veterinario dell'ASSL di Oristano;
- PRESO ATTO** che nell'istruttoria del Servizio Veterinario di Nuoro, per mero errore materiale, non risultano indicati gli areali di caccia in riferimento al cod. autorizzazione Z103/35 (referente Deplano Salvatore);
- CONSIDERATO** che nulla osta alle relative modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** di dover apportare le conseguenti modifiche ed integrazioni agli allegati alla determinazione n. 10, prot. 568, del 26.10.2017 e alla determinazione n. 12, prot.588 del 06.11.2017, a rettifica e correzione dei suddetti errori materiali;
- TUTTO** ciò premesso il Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

DETERMINA

- Art. 1 Ai sensi del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, di integrare la determinazione n. 10, prot. 568, del 26.10.2017 di autorizzazione alla caccia al cinghiale in deroga in gruppi di caccia, per la stagione venatoria 2017/2018, come da allegato alla presente determinazione.
- Art. 2 Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 giorni e 120 giorni.
- Art. 3 La presente Determinazione è immediatamente esecutiva.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

**per Il Responsabile dell'Unità di Progetto
per l'eradicazione della Peste Suina Africana**

Dott. Francesco Sgarangella

(firmato digitalmente)